

Circolare 2008/23

Ripartizione dei rischi – banche

Ripartizione dei rischi nel settore bancario

Riferimento: Circ. FINMA 08/23 «Ripartizione dei rischi – banche»
 Data: 20 novembre 2008
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2009
 Ultima modifica: 18 settembre 2013 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
 Concordanza: sostituisce la Circ. CFB 06/5 «Ripartizione dei rischi» del 29 settembre 2006
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
 LBCR art. 3 cpv. 2 lett. b, 3g, 4 cpv. 2 e 4, 4^{bis} cpv. 2
 OBVM art. 29
 OFoP art. 2, 95–123

Destinatari																					
LBCR			LSA			LBVM		LICOI				LRD		Altri							
Banche	Gruppi e congl. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Borse e operatori	Commercianti di val. mobiliari	Direzioni di fondi	SICAV	Società in accomandita per	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
X	X						X														

I. Oggetto	nm.	1
II. Derivati di credito	nm.	2–10
A. Presa in considerazione da parte del beneficiario della garanzia	nm.	2–5
B. Presa in considerazione da parte del garante	nm.	6–10
III. Posizioni interbancarie a breve termine	nm.	11–24
A. Scopo	nm.	11
B. Ponderazione del rischio di posizioni interbancarie a breve termine	nm.	12–20
C. Procedura in caso di soppressione di una condizione di agevolazione	nm.	21–26
IV. Disposizioni transitorie	nm.	27–29
A. Disposizioni transitorie del 1° giugno 2012 (art. 138 OFoP)	nm.	27–28
B. Disposizione transitoria del 18 settembre 2013	nm.	29

I. Oggetto

La presente circolare concretizza gli art. 95–123 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03), disciplinando la presa in considerazione, a livello di ripartizione dei rischi, dei derivati di credito nel portafoglio di negoziazione e nel portafoglio della banca, nonché delle posizioni interbancarie a breve termine. Non è applicabile al calcolo dei fondi propri necessari. 1

II. Derivati di credito

A. Presa in considerazione da parte del beneficiario della garanzia

Credit default swap e total return swap: i crediti garantiti¹ da *credit default swap* o da *total return swap* possono essere detratti dalla posizione complessiva del debitore del credito di riferimento. L’equivalente di credito di cui all’art. 56 OFoP, risultante dal *credit default swap* o dal *total return swap* corrispondente, deve essere considerato in ogni caso come componente della posizione complessiva del rispettivo garante. 2

Credit linked note: i crediti garantiti² da *credit linked note* possono essere detratti dalla posizione complessiva del debitore del credito di riferimento. La posizione complessiva del rispettivo garante non è modificata dai *credit linked note*. 3

First-to-default swap: dato l’effetto di copertura non specifico, le posizioni complessive dei debitori dei crediti garantiti da *first-to-default swap* non si possono ridurre. Occorre tuttavia inserire nella posizione complessiva del rispettivo garante un equivalente di credito risultante dal *first-to-default swap*. 4

Second-to-default swap e nth-to-default swap: anche nel caso di *second-to-default swap* e di *nth-to-default swap*, le posizioni complessive dei debitori non possono beneficiare di una riduzione in ragione dei crediti coperti da questi contratti. Occorre tuttavia inserire nella posizione complessiva del rispettivo garante un equivalente di credito risultante dal *second-to-default swap* o dal *nth-to-default swap*. 5

B. Presa in considerazione da parte del garante

Credit default swap e total return swap: gli impegni di copertura risultanti da *credit default swap* o da *total return swap* devono essere aggiunti alla posizione complessiva del debitore del credito di riferimento. Inoltre, nella posizione complessiva del beneficiario della garanzia occorre inserire un equivalente di credito risultante dal *credit default swap* o dal *total return swap*. L’equivalente di un *credit default swap* corrisponde al massimo alla somma dei premi non ancora pagati e non scontati. 6

¹ Le coperture vengono riconosciute se soddisfano le condizioni di cui ai nn. 204–216 e 220–231 della Circ. FINMA 08/19 «Rischi di credito – banche».

² Vedi nota 1.

<i>Credit linked note</i> : gli impegni di copertura risultanti da <i>credit linked note</i> devono essere aggiunti alla posizione complessiva del debitore del credito di riferimento. Inoltre, il credito derivante dall'obbligazione emessa dal beneficiario della garanzia deve essere aggiunto alla posizione complessiva dello stesso.	7
<i>First-to-default swap</i> : tutti gli impegni di copertura risultanti da <i>first-to-default swap</i> devono essere aggiunti alle posizioni complessive dei debitori dei rispettivi crediti. Inoltre, nella posizione complessiva del beneficiario della garanzia occorre inserire un equivalente di credito, che tuttavia corrisponde al massimo alla somma dei premi non ancora pagati e non scontati.	8
<i>Second-to-default swap</i> : in linea di principio, i <i>second-to-default swap</i> devono essere considerati come i <i>first-to-default swap</i> (cfr. nm. 8). Tuttavia, fino a quando non si verifica un'insolvenza a carico di una posizione contenuta nel paniere, alla posizione complessiva del debitore del credito di riferimento non occorre aggiungere la posizione minore del paniere, ponderata per il rischio. Per il computo dell'equivalente di credito si applicano le disposizioni di cui al nm. 8.	9
<i>Nth-to-default swap</i> : si applica quanto previsto ai nm. 8 e 9. Le n-1 posizioni più piccole del paniere, previa ponderazione per il rischio, non devono essere aggiunte alla posizione complessiva dei rispettivi emittenti. In caso di insolvenza di una delle posizioni contenute nel paniere, la variabile n si riduce ogni volta di uno. Per esempio, in seguito ad insolvenza un <i>fifth-to-default swap</i> diventa un <i>fourth-to-default swap</i> . Per il computo dell'equivalente di credito si applicano le disposizioni di cui al nm. 8.	10

III. Posizioni interbancarie a breve termine

A. Scopo

Al fine di agevolare le operazioni di regolamento effettuate dalle banche nel settore interbancario, la FINMA stabilisce, per la ripartizione dei rischi, un fattore di ponderazione del rischio ridotto per le posizioni a breve termine nei confronti di determinate banche. Di seguito sono riportate le condizioni che consentono di avvalersi di tali agevolazioni.	11
--	----

B. Ponderazione del rischio di posizioni interbancarie a breve termine

Abrogato	12*
In deroga all'art. 115 cpv. 1 OFoP e in applicazione dell'art. 112 cpv. 2 lett. g OFoP, il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni a vista e <i>overnight</i> nei confronti di una banca di cui all'art. 63 cpv. 2 punto 4 OFoP in combinato disposto con l'art. 68 cpv. 1 OFoP, con classe di rating 1 o 2, a condizione che non si tratti di una banca considerata di rilevanza sistemica a livello nazionale o internazionale, e nei confronti delle banche cantonali che non sono di rilevanza sistemica per le quali il Cantone risponde di tutti gli	12.1*

impegni non postergati viene fissato come segue:

- 32%, se i fondi propri computabili ammontano a meno di CHF 250 milioni; 12.2*
 - 16%, se i fondi propri computabili ammontano a un importo compreso tra CHF 250 milioni e CHF 1000 milioni; 12.3*
 - 8%, se i fondi propri computabili ammontano a più di CHF 1000 milioni. 12.4*
- Per le banche che calcolano i fondi propri computabili su base sia individuale che consolidata, ai fini del calcolo del fattore di ponderazione del rischio di cui ai nm. 12.1–12.4 sono determinanti i fondi propri computabili su base consolidata. 12.5*
- I rating considerati al nm. 12.1 devono provenire da un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA e deve trattarsi di una notazione a lungo termine. Qualora per una controparte siano disponibili rating di varie agenzie riconosciute, la determinazione della classe prevista al nm. 12.1 viene effettuata in conformità al nm. 6 della Circ. FINMA 2008/19 «Rischi di credito – banche». I fattori di ponderazione agevolati di cui ai nm. 12.1–12.4 possono essere utilizzati anche da banche che non applicano rating esterni ai sensi dell'art. 64 OFoP per il calcolo delle esigenze di fondi propri. 12.6*
- I fattori di ponderazione agevolati di cui ai nm. 12.1–12.4 possono essere applicati solo nei confronti della casa madre, della banca estera con funzione di casa madre o della banca cantonale per la quale il Cantone risponde di tutti gli impegni non postergati. Non possono invece essere applicati alle altre società (banche e non-banche) appartenenti allo stesso gruppo, per le quali si adotta il fattore di ponderazione ordinario di cui all'art. 115 cpv. 1 OFoP. 13*
- UBS SA e Credit Suisse Group, come pure le banche facenti parte di questi gruppi, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui ai nm. 12.1–12.6. 14*
- Le banche appartenenti a un gruppo non possono avvalersi delle agevolazioni di cui ai nm. 12.1–12.6 nei confronti della loro casa madre o della banca estera con funzione di casa madre. Parimenti, le banche appartenenti a un gruppo controllato da una banca cantonale per la quale il Cantone risponde di tutti gli impegni non postergati non possono avvalersi delle agevolazioni di cui ai nm. 12.1–12.6 per le posizioni nei confronti di tale banca cantonale. Tuttavia, qualora siano adempiute le condizioni dell'art. 99 cpv. 1 OFoP per quanto riguarda le controparti interne al gruppo, le posizioni verso le banche interessate sono esonerate dal limite massimo. 15*
- Abrogato 16*
- In deroga all'art. 115 cpv. 1 OFoP e in applicazione dell'art. 112 cpv. 2 lett. g OFoP, per le banche appartenenti al gruppo RBA il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni nei confronti della Entris Banking AG con una durata residua fino a un anno viene fissato alle aliquote previste ai nm. 12.1–12.4. 17*

Abrogato	18*
Due o più membri di un gruppo formano, in quanto «gruppo di controparti associate», un'unica posizione di rischio (art. 109 cpv. 1 e 2 OFoP). La Entris Banking AG e le altre società appartenenti al gruppo RBA formano anch'esse un'unica posizione di rischio.	19*
Tutte le posizioni devono inoltre essere incluse nella posizione di rischio del gruppo interessato in conformità all'art. 113 OFoP e comunicate ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 e 2 e all'art. 102 OFoP. La posizione complessiva di rischio non deve superare i limiti massimi stabiliti rispettivamente dall'art. 97 e dall'art. 116 OFoP.	20*
C. Procedura in caso di soppressione di una condizione di agevolazione	
Qualora una controparte non soddisfi più le condizioni di cui ai nm. 12.1-12.6, alle posizioni nei confronti di tale banca si applicano i fattori di ponderazione ordinari previsti dall'art. 115 cpv. 1 OFoP.	21*
Abrogato	22*
Abrogato	23*
Durante il periodo fissato al nm. 21, è consentito acquisire nuove posizioni nei confronti della controparte in questione solo se l'intera posizione di rischio, una volta ponderate le posizioni:	24*
• Abrogato	25*
• ai sensi dell'art. 115 OFoP non supera i limiti di rischio definiti nell'art. 116 OFoP.	26*
IV. Disposizioni transitorie	
A. Disposizioni transitorie del 1° giugno 2012 (art. 138 OFoP)	
I nm. 16, 18, 22, 23 e 25 abrogati il 1° giugno 2012 come pure i rimandi successivamente inseriti nei nm. 12.6, 13, 14, 15, 17, 20, 21 e 24 continuano ad essere applicati nella versione del 17 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.	27*
La medesima disposizione si applica al nm. 12 abrogato il 1° giugno 2012.	28*
B. Disposizione transitoria del 18 settembre 2013	
La modifica del nm. 12.1 del 18 settembre 2013 entra in vigore il 1° gennaio 2014 e deve essere recepita entro il 31 marzo 2014 al più tardi.	29*

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifiche del 17 novembre 2010 entrate in vigore il 1° gennaio 2011.

nuovi nm.	12.1 – 12.6, 25, 26
nm. modificati	12, 13 – 15, 17, 19 – 21, 24

Modifiche del 1° giugno 2012 entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

nuovi nm.	27, 28
nm. modificati	12.1, 12.6, 13 – 15, 17, 20, 21, 24
nm. abrogati	12, 16, 18, 22, 23, 25

Sono inoltre stati adeguati i rimandi all'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) nella versione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

Modifiche del 18 settembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014

nuovo nm.	29
nm. modificato	12.1
altre modifiche	modifica del titolo IV prima dei nm. 27 ss., nuovo titolo prima del nm. 27, nuovo titolo prima del nm. 29